



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 22 /2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n°13054 in data 19/04/2018 della "IDRA" S.r.l. di Venezia, con la quale si richiede l'emissione di apposita Ordinanza di sicurezza della navigazione tesa a disciplinare una parte di specchio acqueo posto a ridosso della linea briccole che delimitata la secca antistante l'isola di San Giorgio – confluyente Canale San Marco – Canale dell'Orfano, al fine di eseguire assistenza subacquea al personale CNR per il campionamento di sedimenti tramite cui caratterizzare gli habitat bentonici dei canali lagunari marittimi;
- VISTA:** la nota n°4448 in data 15/03/2018 dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, con la quale è stato rilasciato il "nulla osta" allo svolgimento dell'attività, per i fini demaniali marittimi;
- VISTA:** la propria Ordinanza n°32/2006 in data 24/03/2006, che disciplina i lavori in ambito portuale con l'impiego di sommozzatori/palombari;
- VISTA:** la norma UNI 11366 relativa alla "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche a servizio dell'industria";
- VISTA:** la legge n°84/1994 e ss.mm./ii;
- RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione in presenza delle unità impegnate nelle indagini di che trattasi, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza della navigazione nonché la pubblica e privata incolumità;
- VISTI:** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **dal giorno 24/04/2018 al giorno 28/04/2018** l'Impresa IDRA S.r.l. eseguirà, mediante l'impiego di operatori subacquei, l'assistenza al personale tecnico del CNR per il campionamento di sedimenti e la successiva caratterizzazione degli habitat bentonici dei canali lagunari marittimi, operando nello specchio acqueo posto a ridosso della linea briccole che delimitata la secca antistante l'Isola di San Giorgio – confluyente Canale San Marco – Canale dell'Orfano, meglio individuato nell'allegata planimetria.

ORDINA

Articolo 1

Dal giorno 24/04/2018 al giorno 28/04/2018 lo specchio acqueo di cui al "rende noto", interessato dalle attività in premessa delineate, è da considerarsi interdetto alla navigazione, alla sosta e a qualsivoglia altro uso pubblico, al pari di una relativa area di rispetto di estensione pari a metri 50 (cinquanta).

Tutte le unità in transito nelle vicinanze degli specchi acquei in parola devono procedere alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza e comunque tenere un'andatura tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della Ditta operante e mantenendo una rotta che assicuri una distanza di sicurezza non inferiore a metri 50 (cinquanta) dal mezzo nautico in assistenza al personale subacqueo operante.

Le attività in parola potranno svolgersi solo ed esclusivamente in presenza di condizioni meteo marine assicurate favorevoli, a cura e responsabilità della Ditta operante.

Articolo 2

Il Comandante del mezzo nautico utilizzato per le attività deve osservare le seguenti prescrizioni particolari:

- adottare ogni opportuno accorgimento affinché non si generino, seppur accidentalmente, eventuali ostacoli e/o intralci alla navigazione nelle acque adiacenti l'area di operatività;
- mantenere un continuo contatto radio, sui canali 16 e 13 VHF, con l'Ufficio Traffico di questa Capitaneria di porto, in modo da essere a conoscenza dei movimenti delle navi nella zona interessata e poter così, in relazione ai medesimi, adeguatamente coordinare le proprie manovre;
- interrompere le operazioni e disimpegnare l'area d'attività su specifica indicazione della Capitaneria di porto di Venezia, al fine di non intralciare le manovre di evoluzione o il normale transito nella zona interessata delle unità navali;

- mantenere una distanza dall'operatore in immersione mai superiore ai 25 (venticinque) metri;
- esporre a riva, durante l'esecuzione delle attività, i segnalamenti prescritti dal vigente Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72).

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, incorreranno:

- nella sanzione di cui all'art. 53, comma 3 del D.lgs. n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- nella sanzione di cui all'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, gli stessi contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è garantita mediante l'inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, 23/04/2018



IL COMANDANTE
CA (CP) Goffredo BON